



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RUFA, CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, DE VECCHIS, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2019**

Modifiche al codice penale in materia di sicurezza per i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea nell’esercizio delle loro funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende tutelare i conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea di imprese pubbliche o private che purtroppo, negli ultimi anni, sono stati vittime di brutali aggressioni durante l'adempimento del loro lavoro, sia in orario diurno che notturno.

Ormai, quasi con cadenza settimanale, i mezzi di comunicazione ci informano di conducenti del trasporto pubblico che hanno subito minacce o aggressioni da parte di balordi malintenzionati che, per i più svariati motivi, hanno agito con ferocia verso il lavoratore alla guida.

Si tratta della recrudescenza di un fenomeno che non è mai diminuito e che spesso interessa linee periferiche prese di mira da vandali.

La sicurezza di recarsi al lavoro e poi tornare a casa incolumi per i conducenti del trasporto pubblico, e anche per gli stessi utenti, è sempre più a rischio.

La peculiarità della professione svolta dai conducenti di trasporto pubblico ha fatto sì che gli stessi venissero esposti ad attacchi fisici e psicologici di ogni tipo, lasciandoli privi di tutele preventive e successive alle aggressioni.

Le quotidiane criticità vissute dai lavoratori del trasporto pubblico, che vengono denunciate oramai da anni, sono purtroppo mutate in una vera e propria *escalation* di violenza. Sono quindi prioritarie misure concrete e celeri, deterrenti degli episodi che continuano a verificarsi, volte ad affrontare fattivamente l'emergenza sicurezza.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 583-*quater* del codice penale per aggravare le pene per il reato di lesioni personali gravi o gravissime, quando le stesse siano cagionate nei confronti di conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso imprese pubbliche o private. Il disegno di legge inserisce un comma nell'articolo che attualmente aggrava le pene quando le lesioni sono rivolte a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, per prevedere le medesime pene aggravate - per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 - quando le lesioni siano procurate nei confronti di conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea.

L'articolo 2 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno di conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'esercizio delle loro funzioni.

Questa nuova ipotesi viene aggiunta all'elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall'articolo 61 del codice penale, al numero 11-*octies*).

L'articolo 3 prevede che i reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e lesioni (articolo 582 del codice penale) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea. Non sarà dunque necessaria la querela della persona offesa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 583-quater  
del codice penale)*

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate ai conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea, nell'esercizio delle loro funzioni presso imprese pubbliche o private ».

2. All'articolo 583-*quater* del codice penale, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ai conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea presso imprese pubbliche o private ».

### Art. 2.

*(Circostanze aggravanti comuni)*

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*septies*) è aggiunto il seguente:

« 11-*octies*) l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno ai conducenti dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'esercizio delle loro funzioni ».

### Art. 3.

*(Modifiche al codice penale in materia  
di procedibilità)*

1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « a querela

della persona offesa, » sono inserite le seguenti: « salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*), ».

2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « previste negli articoli » sono inserite le seguenti: « 61, numero 11-*octies*), ».